

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 4 disposizione transitoria

Art. 5 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) è aggiunto il seguente:

"1 ter. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 quater, della legge regionale 11/2009, i contributi di cui al comma 1 sono concessi anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "due e centesimi cinquanta" sono sostituite dalla seguente: "tre";
- b) alla lettera a) del comma 2 bis le parole: "fino a un massimo di euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 5";
- c) il comma 6 è abrogato;
- d) al comma 8 le parole: ", fermi restando gli importi massimi previsti dal comma 6, lettere a) e b), per le quote medesime" sono soppresse;
- e) il comma 9 è abrogato;
- f) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
"9 bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 1 bis e 1 ter, trovano applicazione i commi 1, 2 bis, 4, 5, lettera b), 6 bis e 8. ".

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";
 - b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile non può superare i 300.000 euro nell'arco di tre anni;".

art. 4 disposizione transitoria

- 1.** L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento trova applicazione ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate dall'1 gennaio 2024.

art. 5 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE